



ALLE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Interessi di mora. Saggio primo semestre 2015.

È stato emanato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - [G.U. n. 12 del 16 gennaio 2015](#) - che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del d. lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva "Late Payments" 2011/7/UE).

Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 il tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,05%, in diminuzione anche per il semestre in questione dello 0,10% rispetto al semestre precedente.

Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,05% una maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (per quelle precedenti vale la maggiorazione fissa di 7 punti percentuali, successivamente aumentata a 8 dal citato d.lgs. 192/2012). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell'intervallo 1° gennaio- 30 giugno 2015, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,05%.


In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non è prevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell'8,05%.

Sul sito del MEF (Dipartimento Tesoro) è disponibile la [serie storica dei tassi BCE](#) fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

(Lorenzo Gradi)



GR/mf